

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO N. 4721/2016

dei Signori:

1- **Carità Giuseppe**, nato a Licata il 18.09.1970, ed ivi residente, C.F. CRTGPP70P18E573B; 2- **Zito Gianfranco**, nato a Sciacca il 16.10.1984 e residente in Montevago (Ag), C.F. ZTIGFR84R16I533T; 3- **Russo Gianluca**, nato a Palermo, il 28.11.1988, residente in Canicattì, (Ag) Via Regina Elena, n. 60, C.F. RSSGLC88S28G273F; 4- **Veneziano Broccia Gaetana**, nata ad Agrigento il 10.06.1973, ed ivi residente in Via Delle Acacie – Vill. Mosè, C.F. VNZGTN73H50A089W; 5- **Di Stefano Roberto**, nato a Favara (Ag) il 9.01.1971, ivi residente in Via Cellini, n. 90, C.F. DSTRRT71A09D514T; 6- **Infurna Vincenzo**, nato ad Agrigento il 25.02.1987, ivi residente in Via delle Acacie, n. 27, C.F. NFRVCN87B25A089N; 7- **Greco Angelo**, nato a Romsée - Belgio il 22.12.1966, e residente in Favara, Via Montana n. 40, C.F. GRCNGL66T22Z103U; 8- **Di Falco Elisa**, nata a Licata (Ag), il 15.02.1988, ivi residente in Via P. Guidotto, n. 43, C.F. DFLLE88B55E573P; 9- **Urso Giovanni Battista**, nato a Licata (Ag) l'1.05.1998, ivi residente in Via Brenta, n. 40 C.F. RSUGNN81E01E573L; 10- **Di Carlo Salvatore**, nato ad Agrigento, il 5.02.1964, ed ivi residente, C.F. DRCSVT64B05A089W; 11- **Patania Antonino Giuseppe**, nato ad Agrigento (Ag) ed ivi residente in via G. T. di Lampedusa, n. 9, C.F. PTNNNN80P25A089Z; 12- **Truisci Angelo**, nato a Licata (Ag) il 8.12.1985, ed ivi residente, C.F. TRSNGL85T08E573O; 13- **Pisano Rita**, nata a Licata (Ag) il 9.04.1993, ed ivi residente, C.F. PSNRTI93D49E573L; 14- **Calabrò Calogero**, nato a Sommatino (CL) il 20.07.1965, ivi residente, C.F. CLBCGR65L20I824L, 15- **Giammorcaro Patrizia Michelina**, nata a Watermael -Boitsfort (Bruxelles- Belgio) il 6.05.1963, residente in Caltanissetta, C.F. GMMPRZ63E46Z103P; 16- **Cusumano Carmelo**, nato a Agrigento il 13.09.1985, ivi residente C.F. CSMCML85P13A089H, 17- **Venturieri Ippolito**, nato a Sciacca (Ag) il 19.01.1972, ed ivi residente in via del Sole n. 217h, C.F. VNTPLT72A19I533S; 18- **Giammorcaro Liliane Antonia**, nata a Watermael -Boitsfort (Bruxelles- Belgio) il 27.01.1960, residente in Caltanissetta, C.F. GMMLNN60A67Z103E, 19- **Di Giovanna Marcella**, nata a Castelvetro (TP) il 13.05.1973, e residente a Sambuca di Sicilia (Ag) C.F. DGVMCL73E53C286S, 20- **Zito Paolo** nato a Sciacca (Ag) il 31.12.1977 e residente in Montevago C.F. ZTIPLA77T31I533W, 21- **Di Piazza Antonella**, nata ad Agrigento, il 6.05.1977 e residente in Cammarata (Ag) C.F. DPZNNL77E46A089P, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Carmela Nicastro (NCSDL73P57F205H) del Foro di Agrigento e Gianluigi Mangione (C.F.MNGGLG69M30G273D) del Foro di Palermo (fax 091-307035; pec: avv.danielanicastro@legalmail.it e avv.mangione@pcert.postecert.it), ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma, Via Sistina, n. 48,

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

presso lo studio dell'Avv. Marco Orlando, giusta procura conferita su separati fogli allegati all'originale del ricorso introduttivo del presente giudizio

CONTRO

- 1)** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,
- 2)** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 3)** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 4)** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI DI

- Mazzarella Giuseppe, n. il 06.09.1971 (SR), domiciliato in Solarino (SR), Via P.pe Umberto n. 54 (cap 96010), collocato nella graduatoria della classe di concorso B021 Regione Sicilia

PER L'ANNULLAMENTO,

1) delle graduatoria definitive di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorso del 26.02.2016, relative seguenti classi di concorso:

□ per la regione **Sicilia**:

B03 pubblicata con decreto n. 12454 del 2.09.2016;

B06 pubblicata con decreto n. 12918 del 6.09.2016;

B011 pubblicata con decreto n. 15739 del 22.08.2016;

B014 pubblicata con decreto n. 15731 del 22.08.2016;

B015 pubblicata con decreto n. 16907 del 1.09.2016;

B017 pubblicata con decreto n. 15740 del 22.08.2016;

B020 pubblicata con decreto n. 16908 del 1.09.2016;

B021 pubblicata con decreto n. 16909 del 1.09.2016;

BA02 pubblicata con decreto di estremi sconosciuti

B010 pubblicata con decreto di estremi sconosciuti

□ per la regione **Lombardia**:

B020 pubblicata con decreto di estremi sconosciuti

per la regione **Toscana**

BA02 pubblicata con decreto di estremi sconosciuti

tutte nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al predetto concorso nelle classi concorsuali sopra indicate e sebbene ammessi a partecipare alle prove d'esame anche in via suppletiva, ad oggi non ancora disposta dall'Amministrazione resistente;

2) delle graduatoria definitive di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorso del 26.02.2016, relative alle classi di concorso per cui hanno proposto domanda di partecipazione tutti i ricorrenti per i quali l'ordinanza collegiale n. 3147/2016 di codesto Ecc.mo Tar Lazio non ha accolto la domanda cautelare formulata in connessione al ricorso, ed in particolare le seguenti:

per la Regione Sicilia: A29, A30, AC56 (classe di concorso musicale, cui ha partecipato la sola ricorrente **Di Piazza Antonella**, C.F. DPZNNL77E46A089P), A01, A017 e A060

3) nonchè dei relativi decreti di approvazione delle predette graduatorie , sopra indicati e comunque di tutti quelli eventualmente successivamente pubblicati, unitamente alle rispettive graduatorie, che si intendono anch'essi impugnati;

4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, ancorchè sconosciuto, ed in particolare del sopradicato Decreto MIUR n. 106 del 23.02.2016

PREMESSO CHE

- Con ricorso iscritto al ruolo generale n. 4721/2016, gli odierni ricorrenti hanno già impugnato, chiedendone l'annullamento (previa sospensione cautelare), i seguenti atti e provvedimenti delle Amministrazioni resistenti:

1) del bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorso del 26.02.2016, nelle parti in cui:

- all'art. 3, comma 1, prevede che sia ammesso a partecipare alla procedura *“esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, conseguito entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero, purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”* ed al comma 4 *“I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”*;

- all'art. 4, comma 3, prevede *“... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto*

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”;

- non riconosce quale titolo idoneo a consentire la partecipazione al concorso la prestazione di 36 mesi di servizio presso la scuola;

2) del conseguente provvedimento esplicito od implicito di esclusione di ciascuno dei candidati odierni ricorrenti, ancorchè sconosciuto negli estremi;

3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo, ancorchè sconosciuto

e ciò **per l'accertamento del diritto** dei ricorrenti a partecipare al concorso di cui sopra e **per la condanna** dell'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche in forma di misure di risarcimento in forma specifica, ovvero in forma generica 'per equivalente', **nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 110, Legge del 13 luglio 2015 n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, nella parte in cui dispone: “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.*”, nonché -nei limiti di quanto si andrà a dedurre- degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297 (in GURI n. 115 del 19 maggio 1994).

- Premettevano all'uopo i ricorrenti di essere tutti in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe di concorso di insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado per i cui posti comuni, che si prevede risulteranno vacanti nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, è stato indetto il bando di concorso oggetto di impugnazione (n. 106 del 23.02.2016 - doc. n. 1).

In particolare i ricorrenti indicati in epigrafe **dal n. 1 al n. 18** sono candidati ai posti di **insegnante tecnico pratico (Gruppo A)**, mentre i ricorrenti **dal n. 18 al n. 21** sono candidati in possesso di titolo di studio idoneo all'insegnamento e con **almeno 36 mesi di servizio presso il MIUR (Gruppo B)**.

Ai predetti ricorrenti tuttavia, non essendo essi in possesso, al momento della “*scadenza del termine per la presentazione della domanda*” (art. 3, comma 1, bando impugnato), anche del relativo titolo abilitativo (indicato quale requisito di ammissione alla procedura), è risultata inibita la partecipazione al predetto concorso.

In particolare, l'art. 3, commi 1 e 4, del bando di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016, richiamando espressamente l'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015 (“*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”) dispone che “*Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, conseguito entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero, purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.*

[...]

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

In considerazione di ciò, i ricorrenti non hanno nemmeno potuto presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3, in quanto non abilitati a registrarsi sulla piattaforma *on line* “POLIS” del MIUR.

L'art. 4, comma 3, prevede, infatti, che “... *I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”.*

Pertanto, tutti gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione su un modello di domanda cartaceo (doc. n. 3), trasmessa a mezzo raccomandata a.r. all'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Dette domande, tuttavia, come disposto dall'art. 4. comma 3, ultimo periodo, del bando impugnato, non sono state prese in considerazione dall'Amministrazione resistente, con la conseguente impossibilità degli odierni ricorrenti a presenziare alle prove d'esame che sono state fissate e calendarizzate a decorrere dal 28 aprile 2016 fino al 31 maggio 2016, come da Avviso pubblicato con la Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016 che si allega (doc. n. 4).

Con decreto presidenziale n. 2133 del 27.04.2016 veniva rigetta la domanda di provvedimento cautelare monocratico e fissata l'udienza cautelare al 19 maggio 2016, poi rinviata al 9 giugno 2016.

In detta sede, codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza n. 3147/2016, accoglieva le domande formulate solo con riferimento ai ricorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale *de quo* con riguardo ai posti di insegnamento tecnico-pratico, e pertanto ammetteva gli stessi a partecipare al concorso anche tramite prova d'esame suppletiva, fissando l'udienza di merito al 28.02.2017.

Detta sessione di esame ad oggi non è stata ancora disposta dal MIUR.

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

I ricorrenti che sono stati ammessi alla procedura concorsuale sono pertanto i sigg.:

Venturieri Ippolito, classe di concorso B015;

Zito Gianfranco, classe di concorso B11;

Carità Giuseppe, classe di concorso B020;

Truisi Angelo, classe di concorso B020;

Pisano Rita, classe di concorso B021;

Russo Gianluca, classe di concorso B006 A015, A016;

Di Carlo Salvatore, classe di concorso B021

Di Stefano Roberto, classe di concorso B03-B15

Patania Antonino Giuseppe, classe di concorso B20;

Calabrò Calogero, classe di concorso B15 B03;

Giammorcaro Liliane Antonia, classe di concorso, BA02

Giammorcaro Patrizia Michelina, classe di concorso BA02

Urso Giovanni Battista, classe di concorso B21;

Veneziano Broccia Gaetana, classe di concorso B021;

Infurna Vincenzo, classe di concorso B017;

Cusumano Carmelo, classe di concorso B06;

Greco Angelo, classe di concorso B021.

Occorre in questa sede precisare che la ricorrente **Di Piazza Antonella** (C.F. DPZNNL77E46A089P) ha chiesto di partecipare alle **classi di concorso musicale AC56, A029 e A030 (per la Regione Sicilia)**, per le quali non sono mai stati indetti percorsi abilitanti ordinari, e che per giurisprudenza cautelare consolidatasi presso codesto Ecc.mo TAR alla stessa dovrà senz'altro essere riconosciuto il diritto alla partecipazione al concorso per le classi predette.

Con il presente atto gli odierni ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe per illegittimità sia diretta che derivata da quella degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed in particolare:

I MOTIVO AGGIUNTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4, 33, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO ED IN PARTICOLARE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE COME DISEGNATI DALLA LEX SPECIALIS DI CUI AGLI ARTT. 399, 400 E 402, D. LGS. N. 297/1994, DAGLI ARTT. 2, 4 E 5 DEL DECR. INTERMINISTERIALE N. 460 DEL 24.11.1998, E DAGLI ARTT. 3 E 4, D. LGS. N. 341/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS AI PROCEDIMENTI DI NATURA CONCORSUALE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA

1.A) EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.

L'accesso ai ruoli del personale scolastico, come disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, n. 297/1994, prevede che il 50% dei posti venga prelevato da concorso ed il restante 50% venga prelevato dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

L'art. 399, comma 1 del T.U. citato, come modificato dalla L. n. 124/1999, dispone, infatti: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Ai sensi dell'art. 401 del citato T.U., come modificato dalla legge n. 124/1999 dette graduatorie venivano "periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento".

dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente”.

Successivamente, l'art. 1, comma 605, lett. C, della L. n. 296/2006, ha bloccato l'accesso alla predette graduatorie permanenti, trasformandole in graduatorie ad esaurimento, consentendo, così, solo l'aggiornamento del punteggio di coloro che erano già inseriti in quanto in possesso di titolo abilitante e la successiva integrazione, anche con riserva, soltanto in determinati casi specifici di coloro che si sono successivamente abilitati.

L'art. 400, comma 01, T.U., dispone: *“I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.*

Al comma 12 di detto art. 400, è stabilito che *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia*

prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge".

L'art. 402, comma 1, T.U., nel definire i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, dispone: "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;*
- c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore."*

Pertanto, dalla coordinata lettura delle disposizioni di cui sopra, fino al "perfezionamento" del nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti di scuola secondaria di cui al D. lgs. n. 341/1990, l'accesso ai concorsi indetti per l'assunzione del personale docente era consentito con il possesso del solo titolo di studio, avendo il concorso stesso efficacia abilitante.

Così, in effetti, è avvenuto sino al concorso a cattedre bandito nel 1999 e, per quanto si dirà di seguito, anche per il successivo e più recente concorso a cattedre del 2012.

Il nuovo sistema introdotto dal D. lgs. n. 341/1990 ha previsto, invece, che per l'accesso all'insegnamento fosse necessario acquisire preventivamente un titolo abilitante.

A tal fine sono state, quindi, istituite le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), di durata biennale, che avrebbero dovuto garantire, fin dall'anno 1999/2000, l'attività di formazione dei docenti finalizzata all'acquisizione del titolo abilitativo. Detto titolo sarebbe dovuto divenire, pertanto, requisito di ammissione per i concorsi a cattedra che sarebbero stati banditi successivamente al perfezionamento di tale sistema, seppure, si ritiene, con il presupposto imprescindibile, tuttavia, della possibilità concreta ed effettiva di accesso a tale innovativa attività formativa abilitativa.

Proprio a tal fine, con il decreto interministeriale n. 460 del 24.11.1998 è stata dettata una disciplina transitoria che ha stabilito le regole da utilizzare per il primo concorso a cattedra successivo a quello che da ultimo era stato bandito, del 1.04.1999, (quindi il primo dopo il triennio decorrente da quest'ultimo) ed in particolare l'art. 1 di detto decreto così dispone: *“A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”*.

L'art. 2 prevede: *“Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accade-*

mie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.

Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999".

L'art. 5, infine, coerentemente dispone che "Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento".

Tale regime transitorio, dettato nella previsione di procedure concorsuali triennali ed, in particolare, in previsione del concorso a cattedra che avrebbe dovuto essere bandito successivamente al maggio 2002, mirava a salvaguardare coloro che, alla data di pubblicazione del decreto n. 460/1998 (22.06.1999), avevano già un diploma di laurea o che comunque lo avrebbero conseguito al termine del percorso universitario di studi iniziato nell'a.a. 1998/1999 (e quindi, a seconda che i corsi fossero stati quadriennali, quinquennali o esaennali, nel 2001/2002, nel 2002/2003, o nel 2003/2004).

La *ratio* ispiratrice di detta clausola di salvaguardia va evidentemente rinvenuta nella volontà del legislatore di consentire la partecipazione al concorso a tutti coloro che erano in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla Tabella A del D.M. n. 39/1998 e non certo nell'impossibilità per questi ultimi di conseguire l'abilitazione, atteso che le SSIS erano state attivate già a decorrere dall'a.a. 1999/2000.

Poiché il primo concorso a cattedra successivo a quello del 1999 è stato, in realtà, bandito solo nel 2012 (decreto n. 82/2012), non vi era pertanto ragione di escludere dalla partecipazione allo stesso tutti coloro che, laureatisi negli anni successivi al 2002, avevano frattanto acquisito il medesimo titolo di studio, trovandosi, questi, di fatto, nella medesima situazione di coloro per i quali il D.I. citato aveva previsto la salvaguardia.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che con il D.I. 9 luglio 2009 le lauree del pre-vigente ordinamento (DL), quelle specialistiche (D.M. n. 509/99 - LS) e quelle magistrali (D.M. n. 270/04 – LM), successivamente introdotte, sono state equiparate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, allorquando è stata impugnata la clausola del predetto bando (nella parte in cui ammetteva la partecipazione al concorso solo dei soggetti abilitati e di quei soggetti che, pur non essendo abilitati, rientravano nella casistica indicata dall'art. 2 del D.I. n. 460/1998), è stata unanime nel ritenere che illegittimamente tale clausola di salvaguardia non fosse stata attualizzata ed aggiornata con riferimento anche ai laureati post a.a. 2002/2003, avendo creato una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati laureatisi entro codesto ultimo anno accademico e quelli laureatisi negli anni successivi.

In particolare codesto Ecc.mo TAR (sez. III bis), con sentenza n. 11078/2013, ha ritenuto che *“l’Amministrazione, all’atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciare intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso, quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.*

Diversamente opinando, anche in virtù di ciò che verrà di seguito evidenziato in ordine ai percorsi abilitanti attivati nel periodo di riferimento, si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda”.

A tale proposito, deve evidenziarsi che l'attività delle SSIS è stata svolta in nove cicli biennali (il secondo anno di ciascun ciclo, contemporaneo al primo anno del successivo) nel periodo compreso tra gli anni accademici 1999/2000 e 2008/2009.

Il D.L n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ha poi sospeso le procedure per l'accesso a dette scuole di specializzazione e solo con il D.M. 249/2010 sono stati istituiti i Tirocini Formativi Attivi (di seguito “TFA”), attivati a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 ma divenuti effettivi solo dal 2012/2013. Questi ultimi sono corsi di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituiti dalle Università che attribuiscono, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. del MIUR 30 gennaio 1998 n. 39.

Ad oggi, in realtà, sono stati organizzati solo due cicli di TFA (il primo nel 2012 ed il secondo nel 2014) mentre nell'a.a. 2013/2014 sono stati organizzati i Percorsi Abilitanti Speciali (cosiddetti “PAS”) che, tuttavia, hanno richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di 36 mesi di servizio e, pertanto, hanno limitato ulteriormente, rispetto alla già restrittiva partecipazione determinata dal numero chiuso, la possibilità di accesso agli stessi.

Infatti, tutte le scuole di specializzazione ed i corsi formativi abilitanti fino ad oggi istituiti (SSIS, TFA, PAS) hanno previsto un numero limitato di posti messi a concorso per ogni regione, con oneri economici posti a carico dei partecipanti e con rile-

vante valorizzazione del servizio prestato se non, come per i PAS, con previsione del servizio prestato come requisito di ammissione.

In particolare, i soggetti in possesso di diploma di istruzione di scuola secondaria superiore, che costituisce titolo per l'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico (Gruppo A), hanno avuto la possibilità di partecipare solo a tale ultimo percorso formativo speciale, laddove, però, ne avessero i requisiti (36 mesi di servizio) e fosse stato istituito anche per la classe di concorso di loro interesse.

In realtà, come verrà meglio specificato di seguito, non è mai stato istituito per tale categoria di docenti, un percorso formativo ordinario, con conseguente sostanziale impossibilità per gli stessi di accedere al titolo abilitativo.

Successivamente, la Legge n. 107/2015, di riforma del sistema nazionale dell'istruzione e della formazione, pur nella permanenza in vigore delle altre specifiche disposizioni di legge sopra tutte richiamate, all'art. 1 comma 110, ha stabilito che “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.** Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.*

Detta norma, quindi, creando una netta frattura con le pregresse disposizioni normative (sopra riportate), che già l'avevano previsto - ma subordinatamente all'entrata a regime del nuovo sistema di formazione dei docenti e con un regime transitorio a tutela di tutti coloro che tale titolo non avrebbero potuto conseguire – ha imposto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito di ammissione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, determinando un inammissibile sbarramento all'accesso alla procedura concorsuale.

E ciò, anche con riferimento agli insegnanti tecnico pratici (Gruppo A) e, peraltro, senza attribuire alcuna valorizzazione (nemmeno sotto forma di riserva di posti nella procedura concorsuale, come pure previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001) al servizio prestato per almeno 36 mesi dai docenti che già hanno insegnato nelle scuole, essendo iscritti nelle graduatorie di circolo o di istituto (quali i ricorrenti del Gruppo B, indicati in epigrafe: Zito Paolo, Di Piazza Antonella, Di Giovanna Marcella, Giammorcaro Liliane Antonia) e che, come si dirà in prosieguo, in virtù della normativa comunitaria vigente, possono ritenersi già in possesso del titolo abilitativo alla professione di insegnante.

1.B) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO IMPUGNATO RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DEL SISTEMA NORMATIVO VIGENTE RELATIVO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.

Nell'ambito del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto appare, pertanto, evidente che il bando oggetto di impugnazione appare lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti (*rectius*: candidati ai posti di insegnante tecnico-pratico o laureati/diplomati con servizio di almeno 36 mesi) laddove, con le clausole di cui all'art. 3, comma 1 e di cui all'art. 4, comma 3, prevede come requisito di accesso alla procedura concorsuale il possesso del titolo abilitativo entro la data di scadenza del-

la presentazione della domanda (da formulare solo *on line*) e, pertanto, impedisce loro di parteciparvi, pur essendo, gli odierni ricorrenti, tutti in possesso di un idoneo titolo di studio per la relativa classe di concorso e, alcuni di essi (Gruppo B), di un periodo di servizio pari ad almeno 36 mesi.

Detto bando non appare conforme al sistema legislativo di reclutamento del personale docente sopra delineato, che, come già evidenziato, non è costituito esclusivamente dalla recente legge n. 107/2015, ma si compone di un complesso di disposizioni legislative speciali e di pari rango normativo, tutt'oggi vigenti e con le quali l'ultima legge n. 107/15 deve necessariamente essere coordinata.

Sotto tale punto di vista, il bando di concorso *in parte qua* impugnato, risulta illegittimo e deve essere annullato.

Innanzitutto, v'è da osservare che il superamento della valenza abilitante del concorso a cattedra (sancita dal comma 12 dell'art. 400 T.U. nonché dall'art. 402 T.U., norme tutt'oggi vigenti), impone un'interpretazione costituzionalmente orientata e, pertanto, in tal senso, non può che presupporre il perfezionamento, in concreto, del nuovo sistema di formazione dei docenti.

Infatti, applicare automaticamente e letteralmente la disposizione inserita nelle predette norme, che sancisce l'utilizzabilità del sistema di abilitazione tramite superamento del concorso a cattedra "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341" (comma 1, art. 402 e comma 12, art. 400, T.U.), quando il 'nuovo' sistema non è ancora perfettamente ed effettivamente a regime, significherebbe dare attuazione ad una norma sostanzialmente vuota, con conseguente lesione dei diritti di tutti coloro che, pur non potendosi più avvalere del vecchio sistema di accesso ai ruoli del per-

sonale docente, si trovano, però, nel contempo, nella oggettiva e materiale impossibilità di accedervi nell'ambito del nuovo sistema di reclutamento.

Ciò a significare che, se il nuovo sistema di formazione dei docenti – per il tramite delle scuole di specializzazione SSIS, dei TFA o PAS – non è effettivo e non è tale da garantire a tutti i laureati di acquisire il titolo abilitativo richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedra, non può ritenersi legittimo il superamento *tout court* del vecchio sistema.

Infatti, la limitazione della partecipazione alla procedura concorsuale solo a quei pochi, “fortunati” soggetti che, per circostanze fortuite (perchè residenti nelle città in cui i corsi sono stati espletati, perchè la relativa classe di concorso era ricompresa nei corsi, perchè più dotati di mezzi economici, perchè liberi da impegni di lavoro, o semplicemente perchè sono riusciti a superare la strettoia del numero chiuso) sono riusciti ad acquisire il predetto titolo, non può che risultare contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento e costituzionali enunciati in epigrafe.

Come si è già avuto modo di evidenziare nella narrativa del presente ricorso - e come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa nelle sentenze, tra le altre, di codesto Ecc.mo Tar, n.. 11078/13, 11679/14 e n. 596/2015 - i corsi abilitanti sono stati svolti, negli anni, **in modo discontinuo**, con un vuoto assoluto ed acclarato dall'anno 2008/2009 al 2011/2012, e successivamente in modo intermittente, essendosi svolti un I ciclo di TFA nell'anno 2012/2013, un percorso abilitativo speciale (solo per coloro che possedevano 36 mesi di servizio, e quindi, ad esempio, non per i neolaureati), nel 2013/2014, ed un II ciclo di TFA nel 2014/2015 (fermi restando i vincoli temporali di cui si dirà oltre).

Nessun percorso abilitante ordinario è stato invece mai istituito per gli insegnanti tecnico-pratici, avendo potuto partecipare, come già evidenziato, solo ai percorsi

formativi speciali, ove in possesso del periodo di servizio richiesto ed ove istituito per la classe di concorso di interesse.

E senza trascurare che detti corsi, nel tempo, sono stati istituiti solo in pochi capoluoghi di provincia e neppure per tutte le classi di concorso.

Di qui l'illegittimità del bando impugnato che, limitandosi a richiamare la clausola contenuta nell'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015, ha omesso di dare applicazione alle disposizioni legislative del T.U. che, tutt'oggi vigenti e correttamente interpretate, avrebbero consentito la partecipazione ai concorsi a cattedra di tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento, non hanno, tuttavia, avuto, oggettivamente, la possibilità di abilitarsi. Il bando di concorso *de quo*, anche a garanzia del principio del *favor participationis*, non poteva, dunque, legittimamente, limitarsi a recepire la clausola di cui all'art. 1, comma 110, L. n. 107/2015, determinando arbitrariamente la cessazione della possibilità di conseguire l'abilitazione con il concorso a cattedre ex art. 400, comma 12, T.U., e condizionando l'ottenimento di tale abilitazione esclusivamente all'accesso alle scuole di specializzazione o ai successivi corsi abilitanti universitari, a cui, ancora oggi, non è stata data "effettiva" attuazione.

L'illegittimità del bando di concorso per le ragioni sopra illustrate determina, conseguentemente, l'illegittimità in via sia diretta che derivata anche delle graduatorie definitive di merito qui impugate, che sono state formate prendendo in considerazione soltanto i candidati abilitati che sono stati ammessi a partecipare alle prove concorsuali *de quibus*, e senza la valutazione di quegli altri candidati, quali gli odierني ricorrenti, che pur avendone pari diritto, ne sono stati illegittimamente esclusi.

1.C) APPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Fermo restando quanto sopra evidenziato in merito alla difformità del bando di concorso impugnato rispetto al complessivo sistema normativo relativo all'accesso ai ruoli del personale docente, deve rilevarsi l'ulteriore illegittimità delle disposizioni del medesimo bando anche sotto il profilo per cui non ammette alla procedura concorsuale de qua, quanto meno, i medesimi soggetti ai quali sarebbe stata, invece, consentita la partecipazione ai concorsi a cattedra del 1999 e del 2012, pur in assenza di abilitazione e sulla base del medesimo titolo di studio.

Ed invero, oltre a tutti gli odierni ricorrenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che avrebbero avuto astrattamente titolo a partecipare al concorso 2012 (avendo, con l'art. 2, comma 4, del bando, l'Amministrazione previsto la partecipazione, per tale categoria, con il solo titolo di studio, come meglio verrà più avanti dedotto), anche i ricorrenti in possesso di diploma di laurea, quali i Sigg.ri Di Giovanna Marcella, laureata nel 1998 e Di Piazza Antonella laureata nel 1999, (nonché, astrattamente, anche Zito Paolo, laureato nel 1999, in virtù dell'estensione della clausola di salvaguardia effettuata dalla giurisprudenza) avrebbero certamente potuto partecipare alla precedente procedura selettiva, pur in assenza di abilitazione. Risulta, infatti, illogico e irragionevole ed in aperta disparità di trattamento, aver fatto sì che a candidati in possesso di identico titolo di studio, è stato consentito l'accesso ai concorsi del 1999 e del 2012, ma non alla procedura qui impugnata.

Con la paradossale conseguenza che lo stesso candidato che avrebbe potuto, astrattamente, prendere parte alle passate selezioni concorsuali (non avendole, però, superate) viene, invece, irragionevolmente escluso dalla procedura odierna.

E' quindi evidente, che il rispetto dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, di legittimo affidamento e *favor participationis* avrebbe imposto di escludere che il titolo abilitativo fosse istituito quale requisito di ammissione, per le motiva-

zioni meglio sopra esposte; in ogni caso, per i medesimi principi fondamentali, non si sarebbe potuto prescindere dall'inserire nel bando una clausola che salvaguardasse le medesime categorie di candidati (*rectius*: insegnanti tecnico-pratici e candidati rientranti nella casistica di cui all'art. 2 D.I. 460/1998) che il legislatore aveva inteso proteggere nei precedenti concorsi a cattedra.

Sul punto, si era già espresso in tal senso il TAR Trentino-Alto Adige, con sentenza n. 320/2013, laddove ha ritenuto che “...il regime transitorio, che non è applicabile solo al primo concorso dopo il passaggio al sistema di abilitazione all'insegnamento, come avevano preteso i ricorrenti, **ma logicamente a tutti i concorsi successivi...**”.

1.D. INSEGNANTI TECNICO PRATICI (GRUPPO A)

Le considerazioni sopra svolte hanno ancor più maggiore consistenza con riguardo agli odierni ricorrenti (Gruppo A, indicati in epigrafe dal n. 1 al n. 18) **in possesso di diploma di scuola superiore, che costituisce titolo di accesso per le classi di concorso a insegnante tecnico-pratico (c.d. ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado** che, più degli altri, si sono trovati nell'assoluta ed oggettiva impossibilità di acquisire il titolo abilitante: per costoro, infatti, come già rilevato non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, come anche riconosciuto nel parere espresso lo scorso gennaio 2016 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (doc. n. 7).

Ed a questo proposito, non è irrilevante che il decreto n. 82 del 2012, all'art. 2, comma 4, prevedeva una disposizione speciale di salvaguardia per gli insegnanti tecnico-pratici: “4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39” che, incomprensibilmente ed illogicamente, nonché in violazione dei principi costituzionali di pari opportunità – non essendo nel frattempo stati istituiti corsi abilitan-

ti ordinari per tali categorie di insegnanti – non è stata ripresa nel bando di concorso *de quo*.

E' evidente che ammettere alla procedura concorsuale solo i candidati ai posti di insegnante tecnico-pratici abilitati è illogico ed è fonte di irragionevole e manifesta disparità di trattamento; senza considerare che potranno essere assunti in ruolo solo quei pochissimi docenti che hanno potuto accedere ai PAS -per abilitarsi- avendo già comunque maturato il prescritto periodo di servizio.

Oltretutto, a rendere ancora più illogica ed irragionevole la previsione del requisito abilitativo per tale categoria di candidati, si aggiunge la circostanza che nel bando di concorso D.D.G. MIUR n. 82 del 2012 gli ITP potevano accedere solo alla classe di concorso C430, con la conseguenza che **tutti gli odierni ricorrenti ITP hanno presentato la domanda per una classe di concorso non oggetto di selezione nel 2012** (doc. n. 6).

In particolare:

Venturieri Ippolito, diploma di maturità professionale per tecnico per le industrie elettriche ed elettroniche del 20.07.1990 classe di concorso B015;

Zito Gianfranco, diploma in Perito Agrario del 10.07.2003, classe di concorso B11 (Lab. Di scienze e tecn. Agrarie);

Carità Giuseppe, diploma in Tecnico dei servizi della ristorazione del **2.07.2013**, classe di concorso B020;

Truisi Angelo, Diploma “Tecnico dei servizi della ristorazione” del 5.07.2014, classe di concorso B020;

Pisano Rita, Diploma “Tecnico dei servizi della ristorazione” del 6.07.2012 classe di concorso B021;

Russo Gianluca, diploma odontotecnico, B006 (oltre a Laurea in Igiene dentale A015, A016);

Di Carlo Salvatore, diploma Ist. Alberghiero del 22.07.1992 classe di concorso B021

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

Di Stefano Roberto, diploma “Tecnico dell Industrie Elettriche ed Elettroniche” del 11.09.1990, classe di concorso B03-B15

Patania Antonino Giuseppe, Diploma “Tecnico delle Attività Alberghiere” del 13.07.1999, classe di concorso B20;

Calabrò Calogero, diploma di Perito Industriale Capotecnico Spec. Elettrotecnica del 1.08.1984, classe di concorso B15 B03;

Giammorcaro Liliane Antonia, diploma di maturità tecnica commerciale del giugno 1978, classe di concorso, BA02 (Conversazione in lingua straniera – franc);

Giammorcaro Patrizia Michelina, diploma di maturità tecnica commerciale del giugno 1981, BA02 (Conversazione in lingua straniera - franc).

Urso Giovanni Battista, Diploma “tecnico dei servizi della ristorazione” del 2.07.2013, classe di concorso B21;

Veneziano Broccia Gaetana, diploma “Tecnico Attività Alberghiere” del 21.09.1997, classe di concorso B021;

Infurna Vincenzo, diploma Geometra del 5.07.2006, classe di concorso B01-B14;

Di Falco Elisa, diploma “tecnico delle Industrie meccaniche” del 5.07.2013, classe di concorso B017;

Cusumano Carmelo, diploma tecnico per Odontotecnico del 7.07.2005 classe di concorso B06;

Greco Angelo, diplomato in Tecnico delle attività alberghiere, il 24.07.1986, classe di concorso B021.

Ne consegue, che la procedura concorsuale *de quo* è, per i predetti, il primo concorso successivo a quello del 1999, cosicché il bando *de quo* avrebbe dovuto prevedere, per costoro, una clausola di salvaguardia del medesimo tenore di quella contenuta nel bando del 2012, con conseguente inapplicabilità, per gli stessi, del disposto di cui all'art. 1 del D.I. 460/1998.

Ad ulteriore conforto della presente censura si pone, poi, l'art. 4 del D.I. n. 460/1998 -che, si ribadisce, è tutt'oggi vigente- secondo cui “Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente”.

Nel bando di concorso *de quo* l'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015 avrebbe, pertanto, dovuto essere coordinato anche con la predetta disposizione interministeriale che prende in esame proprio l'ipotesi sopra considerata.

Le superiori censure di illegittimità del bando impugnato valgono anche per i ricorrenti laureati (Di Piazza Antonella – classe di concorso AC56 e Russo Gianluca, classe di concorso A015 ed A016) che hanno proposto domanda di partecipazione per classi di concorso non indette nella precedente selezione.

In tali casi, trovandosi, i predetti candidati, esattamente **nella medesima situazione, meritevole di protezione, dei candidati del 2012 privi di abilitazione,** il bando oggi impugnato avrebbe dovuto prevedere la medesima clausola di salvaguardia (ex art. 2, D.I. n. 460/1998) inserita nel DDG. MIUR n. 82 del 2012.

1.E) ABILITAZIONE CONSEGUITA AI SENSI DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE, RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO CON I DD.LGS. N. 206/2007 E N. 15/2016 (GRUPPO B)

Il bando di concorso *de quo* è altresì illegittimo, laddove ha escluso dalla partecipazione i candidati che, oltre al titolo di accesso per la relativa classe di concorso, possiedono anche 36 mesi di servizio scolastico.

Tra questi i ricorrenti: Zito Paolo cl. 1977; Di Giovanna Marcella, cl. 1973; Di Piazza Antonella, cl. 1977; Giammorcaro Liliane Antonia, cl. 1960.

Invero, ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nel nostro ordinamento con i DD. Lgs. n. 206/2007 e n. 15/2016, detti ricorrenti, in possesso di diploma di scuola superiore costituente titolo idoneo di accesso alle classi di concorso per le quali hanno presentato domanda, devono ritenersi muniti di un titolo abilitante anche solo in virtù del servizio svolto.

Deve infatti ritenersi che dette direttive comunitarie abbiano implicitamente abrogato le disposizioni che condizionano l'accesso ai concorsi nella scuola al possesso di un'abilitazione: tali norme di matrice comunitaria hanno reso l'esercizio dell'insegnamento una professione per il cui esercizio è richiesto il possesso di qualifica professionale, intendendosi per tali le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, un'esperienza professionale.

Alla luce di ciò le abilitazioni eccedono il concetto di qualifica professionale fissato dal legislatore comunitario, posto che il titolo per l'esercizio della professione di docente è dato dalla **laurea o dal diploma di scuola secondaria superiore**, attenendo a ben vedere l'abilitazione alla successiva fase del reclutamento.

Si osservi che a tutt'oggi (e quindi anche al tempo in cui è stato emanato il bando impugnato) il solo titolo di studio ha consentito l'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto, e di accedere a pieno titolo all'insegnamento mediante contratti a termine con l'Amministrazione.

L'abilitazione, pertanto, non costituisce in base alla citata normativa comunitaria titolo per l'accesso all'insegnamento, rappresentando piuttosto un titolo culturale che non può condizionare l'esercizio dell'attività d'insegnamento: al contrario, in virtù delle predette direttive recepite nel nostro ordinamento (art. 4, D. Lgs. n. 206/2007), la qualifica professionale può ben conseguire alla maturazione di una qualificata esperienza professionale.

Ove poi si ritenesse che, nell'ordinamento italiano, il possesso dell'abilitazione costituisca un requisito indefettibile per l'accesso alla professione docente, dovrebbe allora denunciarsi la violazione dell'ordinamento comunitario da parte dello Stato membro (Italia) per contrasto della disciplina interna di recepimento con la direttiva comunitaria: con la conseguenza che su codesto Ecc.mo TAR (quale giudice nazionale) graverebbe l'obbligo di dichiarare la disapplicazione della norma interna di recepimento e la prevalenza della disciplina di fonte comunitaria (peraltro, poiché in forma di direttiva, di natura auto-esecutiva).

^ ^ ^

Va altresì rilevato che l'art. 1, comma 131, della L. n. 107/2015 dispone che *“a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi”*.

Pertanto, i candidati che hanno superato il limite dei 36 mesi non potranno più ottenere contratti a tempo determinato di durata annuale presso il MIUR né potranno, altrimenti, essere assunti in ruolo.

Ad ulteriore riprova dell'illegittimità, dell'irrazionalità e dell'illogicità dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale *de qua*, per mancanza del requisito di ammissione costituito dal titolo abilitativo (art. 1, comma 110, L. n. 107/2015), v'è da evidenziare anche l'incoerenza con la disposizione (art. 1, comma 79, stessa legge) secondo cui : “ *A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso*”.

Non è, infatti, dato comprendere la *ratio* sottesa ad un sistema di accesso ai ruoli del personale docente che **impone** il possesso del titolo abilitativo per la **sola** partecipazione alla procedura concorsuale (che è cosa ben diversa -si precisa- dall'assunzione in servizio) allorquando, poi, il dirigente scolastico – seppure nell'ipotesi in cui nell'ambito territoriale non siano disponibili docenti abilitati - ha la facoltà di nominare insegnanti che di tale titolo non sono in possesso.

L'aver previsto tale facoltà, implica, evidentemente, per un verso, che il legislatore è consapevole che saranno assunti nei ruoli del personale docente un minor numero di insegnanti abilitati rispetto al reale fabbisogno e, per altro verso, che il titolo abilitativo si dimostra non essere affatto requisito indispensabile all'insegnamento.

L'inclusione dei docenti non in possesso di abilitazione all'insegnamento tra i soggetti ammessi alla partecipazione al bando oggetto di impugnazione, in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente orientata del complessivo sistema legislativo di settore, avrebbe consentito – per tutto quanto sopra dedotto - il rispetto del principio del *favor participationis* nonché dei principi costituzionali di garanzia di pari condizioni ed opportunità di accesso alle procedure concorsuali ed al pubblico impiego, senza peraltro ledere – come si potrebbe essere, erroneamente, indotti a ritenere - il legittimo interesse dei candidati che invece hanno acquisito il titolo abilitativo.

Infatti, consentire la partecipazione al concorso *de quo* con il possesso del solo titolo di studio non avrebbe posto i candidati non abilitati e quelli abilitati sullo stesso piano in quanto tale ultima categoria avrebbe, comunque, potuto avvalersi del maggior punteggio attribuito al titolo di abilitazione dall'art. 1, comma 114, del bando: “.... Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

[...]”.

Pertanto, in nessun modo sarebbero stati discriminati i diritti di coloro che il titolo di abilitazione l'avevano acquisito, godendo, questi ultimi, del vantaggio di un maggior punteggio.

Tutti i suddetti vizi si ripercuotono, evidentemente, sugli atti oggi impugnati che, pertanto, dovranno anch'essi, per i medesimi motivi, ritenersi illegittimi e per questo annullati.

II MOTIVO AGGIUNTO

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Il bando impugnato risulta altresì illegittimo nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, prevede che *"... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione."*

Invero, la previsione, in via esclusiva, di tali modalità di presentazione della domanda, ha costretto gli odierni ricorrenti a redigere la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in forma cartacea, atteso che il sistema non consentiva loro di accedere.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione al concorso, il MIUR avrebbe dovuto prevedere, contestualmente, la possibilità di presentare la domanda anche in forma cartacea con spedizione della stessa a mezzo raccomandata.

L'avere impedito agli odierni ricorrenti di proporre la domanda nella forma cartacea e quindi l'illegittima esclusione di fatto dalla procedura concorsuale, determina l'illegittimità anche in via derivata delle graduatorie di merito definitive qui impugnate e formate senza la partecipazione dei medesimi ricorrenti.

III MOTIVO AGGIUNTO

3.A) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 110, Legge 13/07/2015 n. 107 (in G.U.R.I. n. 162 del 15/07/2015) e degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297 (in G.U.R.I. n. 115 del 19/05/1994), PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 4, 33, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

In via subordinata, e senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto, nell'ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere che all'accoglimento dei superiori motivi di ricorso sia d'ostacolo la parte (già riportata in epigrafe) del comma 110, art. 1, L. n. 107/2015 - in conformità alla quale il bando di concorso impugnato è stato formulato - di quest'ultima disposizione va denunciata l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione, sollevandosi innanzi la Corte Costituzionale la relativa questione di cui vanno affermati sia il *fumus* di fondatezza, sia la rilevanza ai fini del decidere.

Invero, se i diritti e gli interessi dei ricorrenti, meritevoli di tutela secondo i rilievi e le deduzioni svolti nei precedenti mezzi, non possono ritenersi protetti dai principi che avrebbero potuto rinvenirsi nell'ordinamento legislativo vigente (secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata) a cagione dell'innovazione legislativa apportata dalla L. n. 107/2015, allora quegli stessi diritti ed interessi devono e possono trovare protezione nei presidi affidati dall'ordinamento alle norme costituzionali.

In particolare, **va dedotta l'illegittimità costituzionale del richiamato comma 110, dell'articolo 1 della l. n.107/2015, nella parte già riportata in epigrafe:**

- per violazione del principio dell'affidamento di cui all'articolo 2 della Costituzione, per non avere potuto spendere, i ricorrenti, il titolo di studio da questi conseguito con l'obiettivo di insegnare nella relativa classe di concorso (ed al cui fine avevano conformato il proprio piano di studi), nonostante il chiaro tenore testuale degli articoli 400 e 402 del T.U. n. 297 del 1994, allo stato ancora in vigore, i quali – in un sistema in cui la formazione dei docenti per il tramite delle scuole e dei corsi abilitanti non è affatto messo “a regime”- individuano, appunto, tra i requisiti di ammis-

sione alle procedure concorsuali di che trattasi solo i diplomi di laurea o di scuola secondaria superiore.

Sotto tale profilo, si è dedotto l'inopinata ed ingiusta imposizione di un mutamento di prospettiva professionale a tutti coloro che, intrapreso il percorso di studio con l'aspettativa di accedere all'insegnamento con il superamento del concorso a cattedre, si sono visti successivamente imporre l'ottenimento di un ulteriore requisito costituito dall'abilitazione all'insegnamento, aggravata dalla non indizione di procedure concorsuali adeguate al loro percorso formativo;

- per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sottesi al principio di uguaglianza, in quanto, pur essendo i ricorrenti tutti in possesso di un idoneo titolo di studio per la relativa classe di concorso (laurea o diploma di scuola secondaria superiore), agli stessi è impedito di partecipare alla procedura concorsuale di che trattasi poiché non sono stati posti oggettivamente nelle condizioni di acquisire un titolo abilitativo, entro la data di scadenza della presentazione della domanda, illegittimamente prescritto dalla norma impugnata quale requisito di accesso alla medesima procedura concorsuale.

A questo riguardo si è già sopra dedotta l'attuazione, solo parziale e discontinua nel tempo, del nuovo sistema di formazione dei docenti, introdotto dal D. lgs. n. 341/1990 ed in particolare, con riguardo alla mancata istituzione di percorsi abilitanti ordinari per le classi di concorso relative ai posti per insegnanti tecnico pratici (evidenziata anche nel parere del CSPI del 2016 - doc. n. 7), i quali, anche nel bando di concorso indetto con D.D.G. MIUR n. 82 del 2012, erano stati salvaguardati con la

possibilità di partecipare al concorso con il solo titolo di studio e sono invece stati irragionevolmente esclusi da quella oggetto di impugnazione.

Si è altresì evidenziata la disparità di trattamento rispetto a coloro che con la stessa identica laurea o diploma di scuola superiore sono stati ammessi a partecipare alle precedenti procedure concorsuali e sono invece stati esclusi da quella qui impugnata.

- per violazione dell'articolo 4 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 2 Cost., in quanto ai cittadini ricorrenti è stato in tal modo precluso di potere concorrere al fine di conseguire la possibilità di svolgere l'attività professionale cui legittimamente aspirano *"secondo le proprie possibilità e la propria scelta"*. Tale norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgerla, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività. La libertà delle scelte professionali, quale diritto costituzionalmente garantito di accedere al pubblico impiego ed a rapporti di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, non può essere ostacolata dall'obbligo di acquisire un titolo abilitante che, tutelato il diritto di partecipare al concorso pubblico, può ben essere posticipato ad un momento successivo.

Peraltro, ciò pare avvenire per mere scelte di politica economica non certamente volte -nella fase di decisione legislativa - a privilegiare il merito; e senza considerare che, peraltro, gli interessati, proprio al fine di conseguire l'ulteriore titolo di abilita-

zione per la specifica classe concorsuale, devono intraprendere un ulteriore apposito percorso di studi, non previsto, l'accesso al quale è condizionato dall'assenza di continuità nel tempo dei corsi abilitanti, dall'assenza di diffusione capillare degli stessi sul territorio nazionale, nonché dagli elevati costi economici e dai limiti numerici posti all'ingresso degli stessi;

- per violazione del principio di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui all'articolo **51, comma 1**, della **Costituzione**, (nella parte in cui dispone che *"tutti i cittadini ... possono concorrere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza"*) in quanto ai ricorrenti è preclusa la partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi in violazione delle condizioni di uguaglianza rispetto ad altri legittimi aspiranti ed è, pertanto, violato il principio meritocratico;

- per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, avuto riguardo alla finalità perseguita dalla selezione dei candidati più meritevoli per mezzo del concorso pubblico per l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione pubblica e sotto il profilo dell'irragionevolezza manifestata dal legislatore nella formulazione della norma oggetto di censura.

A tale proposito si è già evidenziata, la vanificazione dell'esperienza pratica acquisita da coloro i quali, pur avendo espletato almeno 36 mesi di servizio, e dovendo considerarsi, solo per questo, in possesso del titolo abilitativo, come previsto dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nel nostro ordinamento con i DD. Lgs. n. 206/2007 e n. 15/2016, sono comunque stati esclusi dalla partecipazione al concorso *de quo*

- per violazione dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione, che prescrive l'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico.

Sotto tale profilo, l'abilitazione all'insegnamento non avrebbe dovuto costituire requisito di ammissione al concorso ma, al più, condizione per l'effettiva immissione in ruolo.

Infatti, nel rispetto del principio fondamentale del *favor participationis*, ed anche in maniera più conforme al sistema di formazione docenti oggi ancora imperfettamente attuato, il legislatore avrebbe dovuto consentire di accedere al concorso con il solo titolo di studio e, al più, prevedere la sussistenza del titolo di abilitazione prima della immissione in ruolo.

^^^

Le superiori censure di illegittimità costituzionale, mosse a carico dell'art. 1, comma 110, Legge 13/07/2015 n. 107, possono poi riproporsi a carico degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297, norme queste ultime che avevano già introdotto nell'ordinamento speciale dell'insegnamento scolastico il principio della acquisizione del titolo abilitativo per l'accesso ai concorsi a cattedra, seppure con i molteplici temperamenti derivanti da una interpretazione costituzionalmente orientata nei limiti e nei termini ampiamente esposti in narrativa e nel primo mezzo di censura.

Anche di tali norme va, del resto, denunciata la contrarietà ai medesimi artt. 2, 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione.

^^^

3.B) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMMA 110, ART. 1, L. N. 107/2015 PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED INCONGRUITÀ RISPETTO AI FINI, PER CONTRADDITTORIETÀ CON I COMMI 114 E 79, STESSO ART. 1, L. N. 107/2015 PER

MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED INCONGRUITÀ RISPETTO AI FINI, NONCHÈ PER
CONTRASTO, SOTTO ULTERIORE PROFILO, CON GLI ARTT. 2, 3, 4, 33, 51 E 97 DELLA
COSTITUZIONE

Ma del comma 110, art. 1, della l. n. 107/2015 va denunciata l'illegittimità costituzionale anche sotto gli ulteriori profili evidenziati in epigrafe.

E' noto infatti, che il comma 114, stesso art. 1 della L. n. 107/2015 prescrive che “...
Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

[...]”.

Per un verso, dunque, sussiste una manifesta irragionevolezza e contraddittorietà del citato comma 114 con il precedente comma 110, art. 1, L. n. 107/2015 laddove il legislatore ha evidentemente travisato la valenza in sé selettiva del “*titolo di abilitazione all'insegnamento*”, istituendo quest'ultimo quale requisito d'accesso al concorso (comma 110), anziché come titolo valutabile ai fini del punteggio conseguibile da chi ne fosse in possesso (comma 114).

Per altro verso, la norma del comma 110 oggetto di censura è, sotto ulteriore profilo, irragionevole ed incongrua, anche avuto riguardo alla inidoneità della disposizione legislativa rispetto alle finalità che si intendeva conseguire, laddove il legislatore non si è avveduto che il consentire la partecipazione ai concorsi *de quibus* sulla base del possesso del solo titolo di studi avrebbe posto i candidati non abilitati e quelli abilitati su piani ben dissimili, in quanto tale ultima categoria avrebbe, comunque, potuto avvalersi del maggior punteggio attribuito al titolo di abilitazione: sicchè, in

nessun modo sarebbero stati discriminati i diritti di coloro che il titolo di abilitazione l'avevano acquisito, godendo, questi ultimi, del vantaggio di un maggior punteggio.

Sotto tale profilo, dunque, la norma si manifesta come irragionevole ed incongrua rispetto ai suoi fini, poiché ha istituito un meccanismo preclusivo ed una disparità di trattamento fra soggetti astrattamente qualificati per poter partecipare al concorso secondo il sistema selettivo già in vigore anteriormente alla legge n. 107/2015, laddove già in sé, vale a dire con il meccanismo del comma 114, il sistema era pienamente in grado di operare la selezione meritocratica fra i candidati attraverso la griglia di valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale o maggiormente premiato in termini di punteggio (a prescindere e al di là del risultato ottenuto nelle prove concorsuali).

In tal senso assume ancor maggior valore il principio costituzionalmente rilevante (combinato disposto fra gli artt. 51 e 97, Cost.) in forza del quale il concorso pubblico (per titoli ed esami) ha come "causa tipica" la selezione dei candidati più meritevoli: principio esattamente violato nel caso di illegittimità costituzionale che nella specie qui si denuncia.

Ed ancora -come già evidenziato in narrativa- la norma di cui al comma 110 dell'art. 1, L. 107/2015, nella parte censurata, è in evidente contraddizione con l'art. 1, comma 79, stessa legge, che consente al dirigente scolastico di "... utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento...".

E', infatti, illogico ed irragionevole, da un lato, **imporre** il possesso del titolo abilitativo per la **sola** partecipazione alla procedura concorsuale (che è cosa ben diversa -si

precisa- dall'assunzione in servizio) dall'altro, consentire al dirigente scolastico – seppure nell'ipotesi in cui nell'ambito territoriale non siano disponibili docenti abilitati - di nominare insegnanti che di tale titolo non sono in possesso.

L'aver consentito tale facoltà, implica, evidentemente, non solo che il legislatore ha previsto che saranno assunti nei ruoli del personale docente un minor numero di insegnanti abilitati rispetto al reale fabbisogno, ma, soprattutto, che il titolo abilitativo non è affatto requisito indispensabile all'insegnamento.

^^^

E' certo, per il resto, che la questione di legittimità costituzionale sollevata -laddove l'Ecc.mo TAR ritenesse di non potere accogliere la censura agli atti e provvedimenti impugnati sulla base delle norme e dei principi vigenti secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, a cagione dell'innovazione legislativa apportata dalla L. n. 107/2015 (nonché, eventualmente, degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297, nei limiti di quanto esposto)- è **rilevante** nel presente giudizio proprio in quanto ai ricorrenti è preclusa dalla norma denunciata d'incostituzionalità la partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto pedissequamente recepita, in via immediata e diretta, nel bando di concorso: nella superiore circostanza, l'odierno giudizio non potrebbe essere definito prescindendo dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, ferme restando le misure cautelari che parimenti si richiedono.

Dalla ritenuta incostituzionalità delle norme impugnate, consegue l'illegittimità derivata anche delle graduatorie definitive di merito impugnate che dovranno pertanto essere annullate.

IV MOTIVO AGGIUNTO

4) **SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

Con il ricorso introduttivo è stata formulata istanza per l'adozione di misure cautelari, sia quelle provvisorie ed urgenti al Sig. Presidente, sia quelle ordinarie al Collegio, accolta solo per alcuni dei ricorrenti.

Occorre, pertanto, chiedere, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. c) C.p.a., che codesto Ecc.mo TAR disponga condanna dell'Amministrazione procedente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche sotto forma di misure di risarcimento in forma specifica, impartendo l'ordine di far sostenere ai ricorrenti (anche coloro che non sono stati destinatari del provvedimento cautelare) le prove selettive, eventualmente disponendo specifiche ed apposite sessioni di esame e riconvocando le Commissioni esaminatrici allorchè l'Ecc.mo Collegio si sarà pronunciato .

Nella denegata ipotesi in cui la superiore domanda non possa trovare accoglimento, occorre per contro chiedere la condanna dell'Amministrazione intimata in forma generica o 'per equivalente' al risarcimento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa, in considerazione del fatto che i ricorrenti non sono stati posti, dalla stessa Amministrazione intimata, nelle condizioni di acquisire il titolo abilitativo previsto per accedere al concorso *de quo*.

*** **

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- **nel merito**, ritenuta e dichiarata la illegittimità, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati tutti;
- **ritenere e dichiarare** che i ricorrenti sono in possesso del titolo di studio idoneo alla classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione al bando di concorso *de quo* e, conseguentemente, il diritto degli stessi a partecipare alla procedura concorsuale;

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

- **ritenere e dichiarare** che i ricorrenti Zito Paolo cl. 1977; Di Giovanna Marcella, cl. 1973; Di Piazza Antonella, cl. 1977; Giammoccaro Liliane Antonia, cl. 1960, sono in possesso del titolo abilitativo, idoneo a consentire la partecipazione al concorso, in virtù del servizio prestato per almeno 36 mesi presso la scuola;

- **ritenere e dichiarare** che la ricorrente **Di Piazza Antonella** (C.F. DPZNNL77E46A089P) è in possesso del titolo abilitativo, idoneo a consentire la partecipazione al concorso per le **classi di concorso musicale AC56, A029 e A030 (per la Regione Sicilia)**;

- **condannare** l'Amministrazione procedente ad ammettere i ricorrenti al concorso medesimo, quale risarcimento in forma specifica, ovvero al risarcimento in forma generica 'per equivalente' da liquidarsi in via equitativa;

- in linea subordinata, **rimettere** in via incidentale alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, legge n. 107 del 2015 (nonché, eventualmente, degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297), in relazione agli articoli 2, 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione, stante la non manifesta infondatezza e rilevanza nel presente giudizio, disponendone la sospensione in attesa della decisione della medesima Corte e salve restando invece le misure cautelari concesse preliminarmente.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato).

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico concorso e, pertanto, il contributo sarà versato nella misura di € 325,00.

Palermo, 28 ottobre 2016

Avv. Daniela Nicastro

Avv. DANIELA NICASTRO
Avv. GIANLUIGI MANGIONE
c/o Studio Avv. M. Orlando
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

Avv. Gianluigi Mangione

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Gianluigi Mangione, in virtù dell'autorizzazione ex legge n. 53/94 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 21/02/2008, ho notificato nell'interesse dei sopraelencati ricorrenti (da n. 1 a n. 21) il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio – Roma, composto da n. 41 pagg. oltre alla relata, facendone consegna di copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, spedita dall'Ufficio Postale di Palermo in data corrispondente a quella del timbro postale

- previa iscrizione al nr. 136 del mio registro cronologico, con raccomandata a/r n. 76713967657-1, a:

- **Mazzarella Giuseppe**, domiciliato in Solarino (SR), Via P.pe Umberto n. 54 (cap 96010)

Avv. Gianluigi Mangione